



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1193 SEDUTA DEL 24/11/2025

OGGETTO: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2026)”.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 16 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

TABELLA A).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2026)” presentata dal Direttore della Direzione Regionale “Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Cultura, Agenda digitale”;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’Assessore Tommaso Bori avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2026)”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria.”.

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la nota, prot. n. 227795 del 21 novembre 2025, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole del Comitato legislativo sul DDL in oggetto;

Ritenuto di approvare e presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio di previsione 2026-2028;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2026) e la relazione che lo accompagna;
 - 2) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il disegno di legge, i relativi allegati e la relazione, richiedendone l’approvazione a norma di legge;
 - 3) di indicare l’Assessore al Bilancio della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2026)”.

RELAZIONE

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all'allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Essa provvede anche, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità contiene, pertanto, esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Con la stessa si provvede sia a rifinanziare le leggi regionali di settore con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative, il cui finanziamento è demandato dalle norme contabili alla legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione, sia ad autorizzare nuove spese, anche oltre il triennio.

Le spese autorizzate trovano allocazione nel bilancio triennale 2026-2028 e alle stesse è garantita la copertura finanziaria nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.118/2011, come riportato all' allegato 6 al Disegno di legge “Bilancio di previsione 2026-2028” recante il “Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale “.

Il disegno di legge di stabilità deve essere esaminato e discusso insieme al disegno di legge di bilancio nella stessa seduta ed approvato prima del medesimo, in considerazione del fatto che la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio.

Il presente disegno di legge di stabilità regionale è composto da **9** articoli e, nello specifico, stabilisce quanto segue:

L'articolo 1 (Finalità) al primo comma ribadisce le finalità della legge di stabilità quale strumento di programmazione operativo con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2026-2028. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni normative richiamate, il **comma 2** autorizza il rifinanziamento nel bilancio 2026-2028 delle spese relative agli interventi previsti dalle leggi regionali di spesa pluriennale elencate nella **Tabella A)** allegata al DDL, non aventi carattere di continuità o obbligatorietà.

Il rifinanziamento di tutte le altre leggi regionali di spesa avente carattere di continuità è disposto, invece, con la legge di bilancio regionale.

In particolare, nella Tabella A) sono rifinanziati gli interventi previsti dalle seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa:

1) Rifinanziamento per il triennio di bilancio 2026-2028 della autorizzazione prevista all'articolo 4 della l.r. n.16/2016 di istituzione di un Fondo di rotazione, per un importo massimo di 5.000.000,00 di euro, in favore dell'Agenzia forestale regionale (AFOR) per l'attuazione della programmazione comunitaria nell'ambito della quale progetta e realizza interventi, cofinanziati dall'Unione europea, in qualità di beneficiario diretto o quale ente strumentale della Regione. Il rimborso del Fondo, qualora venisse attivato dall'Agenzia, è garantito dai pagamenti dell'organismo pagatore a rimborso delle spese anticipate dall'AFOR. Fino al 2025 il Fondo in oggetto non è mai stato attivato.

Lo stanziamento di euro 5 milioni in ciascuno degli anni del triennio di Bilancio 2026-2028 è iscritto nella parte Spesa alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3 (capitolo 06497_S) e nella parte Entrata al Titolo 5, Tipologia 0200 (capitolo 02454_E)

2) Rifinanziamento per il triennio di bilancio 2026-2028 dell'anticipazione finanziaria autorizzata per il triennio 2024-2026 all'articolo 8 della l.r. 22 dicembre 2023, n. 17 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)"* e successivamente rifinanziata anche per l'anno 2027 con la legge di stabilità regionale 2025, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2022 (PSR), di cui al Regolamento UE 1305/2013 e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) di cui al Regolamento UE 2115/2023, dove la Regione è beneficiaria di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", al fine di consentire la corretta ed efficace gestione dei programmi. Tali spese, che verranno poi rimborsate dall'AGEA, in qualità di Organismo Pagatore, a seguito di idonea rendicontazione, vengono iscritte nel bilancio regionale sia nella Parte Entrata che nella Parte spesa.

Gli stanziamenti autorizzati nel Bilancio di previsione 2026-2028 sono iscritti nell'ambito della Missione 16, Programma 03, Titoli 1 e 2 della spesa (capitoli di spesa 3589_S e 8200_S rispettivamente di parte corrente e di parte capitale) e al Titolo 3, Tipologia 500 e Titolo 4, Tipologia 500 dell'entrata (capitoli di entrata 02753_E e A2753_E rispettivamente di parte corrente e di parte capitale).

L'articolo 2 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica) modifica gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786 della Legge n. 207 del 29/12/2025, a carico della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Regione per gli anni 2026-2029 che sono stati determinati nel corso dell'esercizio 2025 con Decreto Ministeriale, in corso di pubblicazione, sulla base dei criteri concordati con Intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 2 ottobre 2025. Con tale Decreto il contributo a carico della Regione Umbria per gli anni 2026-2029 è stato determinato in misura maggiore rispetto agli importi previsti nel Bilancio regionale 2025-2027 sulla base delle percentuali determinate in sede di autocoordinamento dalle Regioni per il riparto relativo all'anno 2025. Gli importi di cui all'articolo 2 del presente DDL vengono quindi adeguati a quelli previsti nel Decreto in corso di pubblicazione. L'importo del contributo previsto per l'anno 2026 è stato, inoltre, ridotto tenendo conto di quanto disposto successivamente all'articolo 114, comma 1 del Disegno di legge "Bilancio previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", Atto Senato n. 1689, che riduce di 100 milioni il contributo alla Finanza pubblica a carico delle Regioni a S.O. per l'anno 2026.

L'articolo 3 (Autorizzazione all'acquisto di immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia) autorizza la Giunta regionale ad acquisire al patrimonio regionale indisponibile, l'immobile come descritto al comma 1 dello stesso articolo, per un valore complessivo massimo di euro 100.000,00, comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto dell'immobile medesimo. Detto acquisto è finalizzato a destinare l'immobile in oggetto a sede strumentale della Regione Umbria. In particolare, si rileva che la Giunta regionale, giusta deliberazione n. 623 del 07/05/2019 ha valutato l'opportunità di assumere in locazione dai soggetti privati proprietari l'immobile in argomento per le seguenti motivazioni:

- la necessità di dare positivo riscontro alle richieste avanzate sia dal Servizio regionale Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate sia dal Direttore della Direzione regionale governo del territorio e paesaggio – Protezione Civile – Infrastrutture e mobilità che da altri Servizi regionali ubicati presso la sede regionale denominata "Broletto" in merito alla esigenza dagli stessi rappresentata di acquisire maggiori spazi da utilizzare come magazzino e/o deposito regionale e , quindi, l'immobile in argomento, trovandosi ubicato in contiguità alla sede regionale detta, risultava idoneo -anche per caratteristiche ed estensione e senza necessità di realizzare complessi e onerosi adattamenti o adeguamenti- per organizzare una efficiente gestione dei beni mobili regionali di più frequente fruizione, consentendo di razionalizzare anche l'impiego del personale addetto alla gestione di detti beni;
- la detta acquisizione in locazione, permetteva all'Amministrazione regionale di avere, inoltre, un efficace presidio e controllo degli spazi aperti adiacenti alla porzione di fabbricato regionale garantendo lo stesso anche sotto il profilo dell'igiene pubblica e della sicurezza.

Con la delibera 623/2019 succitata, veniva evidenziato che la suddetta soluzione organizzativa, unita ad una razionale dismissione di beni e materiali non utilizzabili, avrebbe consentito di liberare velocemente altri spazi regionali e di razionalizzare a costi più contenuti la già complessa gestione dei beni mobili.

Pertanto per le motivazioni e le caratteristiche sopra esposte, l'immobile come sopra individuato facente parte dello stesso corpo di fabbrica della sede regionale del Broletto dove era collocata gran parte degli uffici operativi della Giunta regionale, possedeva senza dubbio la connotazione dell'infungibilità, trattandosi di locale confinante su due lati e strutturalmente inglobato nel corpo di fabbrica di proprietà regionale, il che permetteva di procedere all'assunzione in locazione dello stesso in tempi brevi e senza previa pubblicazione di un bando, come affermato da ANAC nelle linee guida n.8/2017 .

Conseguentemente con Determinazione dirigenziale n. 10767 del 18/10/2019, preso atto di quanto deliberato nella soprarichiamata D.G.R. n. 623/2019, veniva, tra l'altro, determinato di stipulare un contratto di locazione relativo all'immobile suddetto, che veniva successivamente sottoscritto in data 28/10/2019 - acquisito al Rep. reg. n. 5577 del 28/10/2019 - per la durata di 6 (sei) anni, a decorrere dal 01/11/2019 e con scadenza alla data del 31.10.2025 ad un canone di locazione pari ad euro 7.500,00 annui, rinnovabile con atto espresso alle stesse condizioni per ulteriori sei anni, salvo disdetta.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Amministrazione regionale, stante quanto sopra esposto e permanendo attualmente le necessità sopra rappresentate, intende procedere all'acquisto degli spazi di cui al suddetto contratto Rep. reg. n. 5577 del 28/10/2019, anziché continuare ad utilizzare gli stessi a titolo di locazione.

Con Determinazione dirigenziale del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti n. 11404 del 31/10/2025 è stato stabilito di disporre che, nelle more del completamento delle procedure finalizzate all'acquisto dell'immobile in oggetto, l'Amministrazione Regionale continua ad utilizzarne i locali agli stessi patti e condizioni attualmente in vigore, per un ulteriore periodo di dodici mesi, con decorrenza dalla data di scadenza contrattuale, pertanto dal 01.11.2025 e con scadenza alla data del 31.10.2026, stabilendo che per il suddetto periodo, l'Amministrazione Regionale corrisponderà, in favore dell'attuale parte locatrice, a titolo di indennità di occupazione, un importo pari all'attuale canone di locazione, quantificato in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui, con le medesime modalità di versamento previste dal contratto in scadenza. Con la medesima determinazione è stato altresì precisato che, in parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 14 del contratto di locazione, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Regionale di recedere anticipatamente dall'occupazione dell'immobile, previo preavviso di tre mesi, rispetto alla data dell'atto d'acquisto.

L'acquisto di un immobile da destinare a fini strumentali offre alla Regione Umbria un asset strategico e benefico a lungo termine a differenza di un contratto di locazione che rappresenta solo una spesa ricorrente. Si evidenzia, altresì, che con l'acquisizione della proprietà la medesima Amministrazione potrà eseguire gli interventi manutentivi straordinari necessari al fine di continuare a garantire il ricovero e l'accatastamento nello stesso immobile dei beni mobili e di tutti i materiali ivi presenti.

Conseguentemente, il Servizio regionale Demanio e Patrimonio ha provveduto alla redazione di una stima finalizzata alla determinazione del più probabile valore di mercato dell'immobile di cui al comma 1 della proposta di legge in argomento, facente parte del complesso immobiliare denominato "Broletto" sito in Perugia in via Cortonese snc, dove hanno sede, per l'appunto, tra l'altro, la maggior parte degli uffici e servizi della Regione Umbria. Tale stima è stata eseguita con il metodo sintetico comparativo, nonché facendo riferimento alle rilevazioni dell'Osservatorio dei valori immobiliari, redatto dall'Agenzia delle Entrate, dal Listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell'Umbria redatto dalla Camera di Commercio di Perugia e Terni, e del Borsino di siti internet specializzati. Dall'indagine di mercato è emerso che il più probabile valore di mercato dell'immobile in argomento, risulta essere compreso entro il valore che va da euro 73.748,00 ed euro 87.550,00.

Si rappresenta che per la fattispecie come sopra illustrata, l'acquisto del bene immobile di cui al comma 1, è eseguito in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 10/2018 e s.m.i. in materia di "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali" e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. n. 2/2024 "Regolamento regionale per l'attuazione della l.r. 4 dicembre 2018 n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)", in particolare dal combinato disposto del comma 5 lett. b) e del comma 6 di detta disposizione regolamentare ove è espressamente disciplinato quanto segue:

- comma 5 " si può ricorrere alla procedura negoziata, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, previo avviso nei seguenti casi:
 - lett.a) omissis
 - lett.b) acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati ove l'ente Regione risulta proprietaria di altre unità immobiliari utilizzate per finalità strumentali"
- comma 6".....omissis.....si può ricorrere a trattativa diretta, anche nei casi di cui al comma 5, se il venditore, sulla base di adeguata motivazione risulta predeterminato".

Conseguentemente, in data 20 ottobre u.s. è stata convocato un incontro con i proprietari dell'immobile in argomento, finalizzato, tra l'altro, a definire le eventuali procedure volte all'acquisto e, in detta sede è emersa la loro disponibilità alla vendita in favore della Regione Umbria dell'immobile in argomento, per il corrispettivo pari ad euro 73.000,00 corrispondente al valore minimo stimato.

Sulla base di quanto sopra rappresentato:

- l'acquisto dell'immobile ubicato in via Cortonese in Perugia, può essere effettuato tramite la trattativa diretta e, quindi, senza ricorrere alla procedura aperta tramite avviso pubblico o alla procedura

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ristretta o negoziata in conformità ai principi europei di contabilità e del codice dei contratti e della contabilità pubblica, in considerazione che l'immobile di cui al comma 1, fa parte di un fabbricato ove la Regione Umbria è proprietaria di altre unità immobiliari utilizzate per finalità strumentali e in considerazione che l'immobile di che trattasi, trovandosi attiguo ai locali già di proprietà regionale, consente, oltre a un consistente ampliamento degli spazi utilizzati a magazzino e/o deposito regionale, anche e soprattutto l'accorpamento di alcuni locali destinati anch'essi a magazzino e/o deposito, la cui continuità della proprietà è interrotta proprio dall'unità immobiliare in questione che si interpone tra due porzioni immobiliari regionali e pertanto il venditore risulta predeterminato, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 6, comma 6 del citato R.R. n. 2/2024;

- il prezzo massimo di acquisizione è stato determinato prendendo a riferimento il valore minimo stimato, conformemente alla relazione di stima redatta dal Servizio Demanio e Patrimonio, al prezzo a corpo di euro 73.000,00, oltre le imposte di registro, catastale e oneri accessori per spese notarili e di trascrizione.

Tenuto conto delle imposte, tasse e degli oneri relativi all'acquisto, la spesa complessiva da sostenere per l'acquisizione del suddetto immobile ammonta al prezzo non superiore ad euro 100.000,00 da imputare alla stanziamento previsto per l'esercizio 2026, alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2026-2028, capitolo di spesa B6500/1900_S "Spese per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione, l'adattamento e la manutenzione di beni immobili regionali, interventi su beni gestiti dalla Regione-Beni immobili".

La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 6 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2026-2028".

L'articolo 4 (Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento) rifinanzia per gli anni 2026-2028 la spesa autorizzata all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (legge di stabilità regionale 2022).

L'articolo 2 della l.r. n. 18/2021 autorizza una spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2022-2023 e 2024 per il sostegno dei soggetti sovraindebitati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i., al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione. Con la legge n. 3/2012 e s.m.i. "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. La L. 3/2012 si applica a qualunque soggetto e prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti. La norma regionale prevede l'erogazione ai soggetti sovraindebitati, di cui all'articolo 6, lettera b) della legge n. 3/2012, residenti nella regione, anche se non in possesso di un provvedimento omologato dal giudice, un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo Stato di sovraindebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00. Le modalità di assegnazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili annualmente.

Il comma 3 della predetta norma prevede che per le finalità dell'intervento, la Giunta regionale possa collaborare in sinergia con la Fondazione Umbria contro l'usura, istituita con legge regionale 17/1995 che già opera attivamente sul territorio regionale, a favore dei soggetti che non avendo i requisiti di accesso al credito bancario, per mancanza di garanzie o a causa del sovraindebitamento, sono potenzialmente a rischio di usura. In tale attività, la Fondazione ha rapporti con gli ordini degli avvocati e dei commercialisti e con gli organismi che si occupano di sovraindebitamento.

Con la disposizione proposta all'articolo 4 del presente DDL si intende rifinanziare la norma di cui all'articolo 2 della l.r. n.18/2021 anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 autorizzando una spesa

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

massima per ciascun esercizio di euro 40.000,00 alla Missione 14, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2026-2028 capitolo di spesa A3509_S "Contributi a fondo perduto ai consumatori di cui all'art. 6, lett. b) l.3/2012".

La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 6 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2026-2028".

L'articolo 5 (Disposizioni in materia di welfare integrativo) ripropone nell'ordinamento regionale la facoltà di finanziare con risorse del bilancio regionale l'attivazione del welfare integrativo a favore del Personale già prevista a legislazione vigente per il solo Personale della Giunta regionale dall'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2023 , n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali.).

La presente disposizione rende strutturale tale istituto a decorrere dal 2026 estendendolo anche al Personale dell'Assemblea legislativa, con le forme, modalità e nel rispetto delle procedure consentite dal vigente CCNL Funzioni locali. Si prevede per tale finalità la costituzione di un apposito "Fondo" il cui importo massimo è stabilito in percentuale, in ragione dello 0,5%, rispetto all'ammontare degli oneri sostenuti nell'anno precedente per la spesa di personale, determinata ai sensi della normativa vigente (articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 (DM attuativo 3 settembre 2019, ferma restando la facoltà di incrementare la dotazione del "Fondo" con le risorse finanziarie rese disponibili in sede di contrattazione integrativa a carico del fondo delle risorse decentrate.

In particolare, il CCNL Funzioni locali vigente del personale del comparto, sottoscritto il 16/11/2022, prevede all'art.82 che le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Il medesimo CCNL prevede altresì che gli oneri per la concessione dei suddetti benefici sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art.79 del medesimo CCNL 2019 – 2021 (fondo risorse decentrate) nel limite definito in sede di contrattazione integrativa.

Parimenti il CCNL relativo alla dirigenza dell'Area delle Funzioni locali, sottoscritto il 16/07/2024, prevede all'art. 26 che in sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le misure di welfare integrativo, individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate. Il comma 2 dell'articolo 26 del medesimo CCNL stabilisce che *"Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli artt. 57 e 91 del CCNL del 17.12.2020, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi..."*

A tal fine, al comma 1 dell'articolo 5 del presente DDL, la dotazione del Fondo è fissata nell'importo annuale massimo dello 0,5% degli oneri per la spesa di personale della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa sostenuti nell'anno precedente.

Inoltre, viene previsto che l'entità del Fondo sia comunque non superiore all'ammontare delle risorse disponibili a valere sulle risorse già stanziare annualmente, nei rispettivi Bilanci di previsione della Regione e dell'Assemblea Legislativa, per il finanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 11/11/1983, n. 43. Tale legge disciplina il "Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali", ai sensi del quale la Regione Umbria finanzia con risorse proprie l'integrazione del trattamento di fine servizio

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(TFS) dei propri dipendenti che viene erogata nella misura e secondo il dettaglio indicato puntualmente nella citata legge regionale. Lo stanziamento previsto annualmente nel Bilancio di previsione regionale per la spesa relativa al TFS è iscritto alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo di spesa A0280_S e al Capitolo 44810/99 della Missione 01, Programma 10, Titolo 1 del Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa.

Al comma 2 viene, quindi, previsto che la dotazione del Fondo, nella misura massima dello 0,5% degli oneri per la spesa di personale sostenuti nell'anno precedente, sarà determinata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con proprie rispettive deliberazioni, sulla base delle risorse che si rendono disponibili sullo stanziamento della spesa già prevista per il TFS al capitolo A0280_S del Bilancio regionale e al capitolo 44810/99 del Bilancio dell'Assemblea Legislativa.

L'entità delle risorse da destinare alle misure di welfare integrativo potrà quindi essere pari alle risorse risultanti disponibili sui predetti capitoli fino al massimo consentito (0,5%, rispetto all'ammontare degli oneri sostenuti nell'anno precedente. Tali risorse verranno stanziare, con deliberazione di variazione al Bilancio, per le misure di welfare individuate, al capitolo 00318_S del Bilancio regionale per il Personale della Giunta regionale e al capitolo 44910/99 appositamente istituito per il Personale dell'Assemblea legislativa nel proprio Bilancio, al fine di dare attuazione ad eventuali ulteriori misure di welfare a favore del personale dipendente, da definirsi in sede di contrattazione collettiva integrativa

L'articolo 6 (Sostegno alle famiglie numerose) integra per il 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa per gli interventi di sostegno economico per le famiglie con almeno quattro figli, disposto per il triennio 2020-2022 all'articolo 300-bis della l.r. n. 11/2015, e già rifinanziato per il triennio 2023-2025 con l'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 di Assestamento del Bilancio di previsione 2023-2025..

Alle maggiori spese derivanti dalla disposizione, di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziare, nell'ambito della complessiva manovra di Bilancio e di equilibrio di bilancio, alla Missione12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di spesa 02603_S del bilancio regionale 2026-2028.

L'articolo 7 (Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA) determina l'entità delle risorse regionali proprie da destinare per il triennio 2026-2028 ad integrazione del Fondo sanitario regionale per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, già disposto con l'articolo 6 della legge regionale n. 18/2013. Fino al 2025 il finanziamento aggiuntivo con risorse proprie regionali è stato pari a euro 1.000.000,00. La spesa trova copertura negli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1, capitolo 02272_S.

Il maggiore onere di euro 1.000.000,00 per gli esercizi 2026-2028 trova copertura nell'ambito della complessiva manovra di Bilancio e di equilibrio di bilancio.

L'articolo 8 (Copertura finanziaria) indica le modalità di copertura delle autorizzazioni disposte con la legge di stabilità regionale. Le spese autorizzate trovano allocazione nel bilancio triennale 2026-2028 e alle stesse è garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 6 al DDL "Bilancio di previsione 2026-2028" recante il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

L'articolo 9 (Entrata in vigore) indica l'entrata in vigore della presente legge alla data del 1 gennaio 2026.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026).”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2026-2028, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A) nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 Febbraio 2000 , n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2025 , n. 5 (Assestamento del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali.) le parole “e di euro 16.481.242,09 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “, di euro 14.874.000,00 per l’anno 2026, di euro 16.884.000,00 per gli anni 2027 e 2028 e di euro 26.331.000,00 per l’anno 2029”.

Art. 3

(Autorizzazione all'acquisto di immobile
ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare l'immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia, facente parte del complesso immobiliare denominato “Broletto”, di proprietà di soggetti privati, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 252, particella 1550, sub 2, categoria C/1 con superficie catastale di mq 103, che viene iscritto al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile, da destinare a sede strumentale della Regione Umbria, al prezzo complessivo non superiore ad euro 100.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto per l'esercizio 2026, alla Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio Tecnico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4

(Sostegno al percorso di superamento
della crisi da sovraindebitamento)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021 , n. 18 (Disposizioni per la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)), per il sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento dei consumatori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 27 gennaio 2012, n.3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), residenti nel territorio regionale, sono integrate dell'importo di euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori", Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Art. 5

(Disposizioni in materia di welfare integrativo)

1. A decorrere dal 2026, al fine di sostenere le misure di welfare integrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali.) per i dipendenti della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa è previsto un fondo finanziato da risorse annualmente stanziare nei rispettivi bilanci in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare della spesa di personale, determinata ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti delle risorse disponibili già stanziare dalla Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, nei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è annualmente determinata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziare per il finanziamento della spesa di cui all' articolo 1 della l.r. 43/1983 , alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 del rispettivo Bilancio di previsione.

3. Resta ferma la facoltà di integrazione del finanziamento del fondo di cui al comma 1 , con le risorse rese disponibili a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del fondo risorse decentrate del personale del comparto e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono, con proprio atto, gli indirizzi per la gestione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle relazioni sindacali previste a riguardo dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6

(Sostegno alle famiglie numerose)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 300-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) disposte con l' articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)) per interventi di sostegno economico alle famiglie numerose, sono integrate, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2026-2028, di euro 180.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2028.

Art. 7

(Finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente per il finanziamento di livelli di
assistenza sanitaria superiori ai LEA)

1. Per ciascuno degli anni 2026-2028 le risorse proprie della Regione per il finanziamento aggiuntivo corrente della spesa sanitaria regionale da destinare ai livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), sono determinate in euro 2.000.000,00.

2. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 8

(Copertura finanziaria)

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2026-2028 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 9

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Entrata in vigore)

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 24/11/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, RISORSE UMANE, CULTURA,
AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Tommaso Bori ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 24/11/2025

Assessore Tommaso Bori
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge